

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 1946
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia

Seduta del 14 dicembre 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli spettatori dei cinematografi nazionali hanno raggiunto nel 1954 l'imponente cifra di un miliardo: gli italiani, quindi, hanno frequentato 22 volte in media le sale di proiezione.

Questi dati dimostrano chiaramente, senza bisogno di commenti, che il cinema, ormai, non è soltanto la più diffusa forma di spettacolo, ma è anche e soprattutto un grande fatto sociale, che esercita una immensa influenza sulla evoluzione del nostro popolo.

Lo Stato ha, pertanto, delle gravi responsabilità verso la cinematografia alla quale devono essere assicurate le condizioni necessarie affinché esso possa assolvere i suoi compiti di arte e di bene.

La cinematografia nazionale ha meritato l'assistenza che ha già ricevuto: risorta dalla completa rovina della guerra, per genio di artisti e per umanità di concezioni essa ha

saputo conquistare, in pochi anni, dopo il 1945, il secondo posto nel mondo contribuendo in modo cospicuo alla ricostruzione del prestigio italiano tra tutti i popoli.

Mai, prima, c'è stata una affermazione nazionale così rapida e così larga come è stata quella offerta alla Patria dalla nostra cinematografia: essa è tanto più ammirevole perché conquistata tra le durissime difficoltà psicologiche, materiali e morali del recente dopoguerra.

Dai 121 film esportati nel 1946 in 16 Paesi esteri siamo passati ai 2.139 film esportati nel 1954 in 79 mercati stranieri con il relativo aumento di effetti artistici e culturali e di benefici finanziari.

Le divise estere procurate all'Erario dalla nostra cinematografia, dal 1948 al 30 giugno 1955, hanno raggiunto, in controvalore, l'ingente cifra di 26 miliardi circa.

Questi risultati sono stati favoriti dalle provvidenze successivamente adottate dallo Stato.

Subito dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale a sostegno della produzione cinematografica venne emanato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678; l'Assemblea Costituente, con una valutazione più ampia delle esigenze della cinematografia nazionale, approvò, poi, la legge 16 maggio 1947, n. 379; il primo Parlamento della Repubblica attuò, infine, una ancora più vasta ed organica disciplina della materia con la legge 29 dicembre 1949, n. 958.

A quest'ultima legge va il merito maggiore verso l'attività cinematografica nazionale, che ebbe da essa gli impulsi decisivi per i suoi grandi successi.

Gli incessanti rapidi progressi tecnici, la crescente diffusione degli impianti, gli sviluppi della produzione impongono, ora, revisioni e innovazioni nella legislazione vigente per adeguare le provvidenze statali alle nuove condizioni della cinematografia nazionale.

Dopo un profondo ed obiettivo esame della materia sono apparsi necessari e possibili i provvedimenti che vengono proposti con il presente disegno di legge:

a) Gli aiuti dello Stato contemplati dalle norme vigenti hanno indotto molte volte persone prive di esperienza, di capacità e di mezzi a tentare avventure nella produzione dei film con gravi conseguenze generali e particolari.

La produzione cinematografica è e deve rimanere libera: chi la vuole esercitare nell'ambito della legge, a proprio esclusivo onere, la può fare: coloro, invece, che intendessero ricorrere agli aiuti dello Stato devono offrire delle garanzie per il loro buon uso.

Il presente disegno di legge, stabilisce, pertanto, che il produttore che intende beneficiare del credito speciale cinematografico deve dare la dimostrazione di disporre in proprio o con il fatto di terzi di mezzi finanziari in misura sufficiente per il completamento del film.

Questa norma difenderà la serietà della produzione impedendo che si ripetano i deprecabili casi di film interrotti nel corso della lavorazione causando grande discredito per l'attività cinematografica e penose situazioni per i lavoratori:

b) I contributi statali alla produzione, equi nel momento della ripresa, possono e debbono essere ridotti, conservando però gli aiuti

indispensabili per la vita e gli sviluppi della cinematografia nazionale.

È doveroso dare atto che le categorie professionali interessate hanno lealmente riconosciuto il fondamento delle nuove disposizioni per effetto delle quali l'onere dell'Erario per la cinematografia diminuirà di oltre 4 miliardi annui.

c) La concorrenza dei film esteri, che giungono in Italia dopo aver completamente ammortizzato i loro costi, crea delle dure condizioni alla produzione nazionale la quale, nella maggior parte dei casi, non ottiene all'interno il rimborso delle sue spese.

Questa situazione può gravemente pregiudicare l'avvenire della nostra cinematografia alle cui sorti sono strettamente legati i grandi interessi culturali ed artistici illustrati nei punti precedenti.

Lo Stato deve, pertanto, impedire che si verifichi questo grave pericolo salvaguardando però, l'assoluta necessità di scambio per i nostri film.

Tenute presenti le varie esigenze, con il presente disegno di legge si propongono due provvedimenti: l'aumento del versamento dovuto per il nulla osta dei film stranieri elevandolo da 2.5 a 5.5 milioni; il prolungamento della programmazione obbligatoria dei film nazionali nei nostri cinema da 80 a 100 giorni all'anno.

Con queste disposizioni lo Stato fa quanto è possibile ed opportuno da parte sua in questa delicata materia: il contributo più efficace lo dovranno dare i creatori ed i produttori dei film nazionali elevando sempre più la qualità del loro lavoro.

Il pubblico italiano sta dando continue prove della sua chiara preferenza per i film di arte e di bontà che sono i film del nostro profondo senso umano, che ha saputo trarre dalla realtà della nostra vita le grandi ispirazioni degli splendidi successi della nostra cinematografia.

Sappiano sempre corrispondere i nostri valorosi cineasti, nella consapevole libertà artistica, che viene e sarà loro rispettata, a questa nobile aspettativa del pubblico: essi sapranno, così, vincere, nel modo migliore, l'insopprimibile gara con la concorrenza estera.

Allo scopo di tutelare la libertà della espressione artistica e di promuovere l'incremento qualitativo dei film il presente disegno di legge propone due importanti innovazioni.

L'ammissione alla programmazione obbligatoria sarà fatta, sentito un Comitato di esperti dell'arte, della cultura e del lavoro cinematografico ai quali sarà demandato un

obbiettivo parere sui requisiti tecnici ed artistici minimi che i film devono possedere per essere ammessi alla programmazione obbligatoria.

Allo scopo di incoraggiare le produzioni di più alta qualità vengono proposti dei premi annuali da attribuirsi ai produttori ed ai coautori dei prodotti migliori, sentiti chiari esperti dell'arte, della cultura e del lavoro cinematografico.

d) I lunghi termini del sistema vigente entro i quali vengono pagati i contributi ai produttori, sono causa di dannose conseguenze.

La produzione dei film esige l'anticipazione di tutte le spese che vengono poi recuperate prevalentemente con gli introiti degli spettacoli.

Ottenuta l'ammissione alla programmazione ed al contributo di legge il produttore deve, quindi, attendere il versamento del contributo, il cui ammontare viene determinato sulla base degli accertamenti fatti dalla S. I. A. E.

Questi versamenti vengono effettuati ora a scadenze tali che è sorta nel settore economico della cinematografia una fiorente usura.

Il produttore, che ha la certezza del suo credito, ma non lo può riscuotere tempestivamente e deve pagare i debiti contratti per la lavorazione, per fare fronte ai suoi impegni è costretto a subire dei tassi onerosissimi.

Questa situazione è una delle più gravi per la cinematografia nazionale ed è deleteria soprattutto per le nuove sane iniziative, che vengono tante volte stroncate, a danno della produzione nazionale, dalle falcidie finanziarie causate dai ritardati pagamenti dei contributi di legge.

Il presente disegno di legge mira ad eliminare questo inconveniente elevando a lire 500 milioni l'importo degli ordini di accreditamento trimestrali per il pagamento proporzionale di acconti ai produttori fino alla misura massima dei quattro quinti del contributo trimestrale.

e) Larga parte del merito per l'affermazione e per la diffusione della nostra cinematografia è dovuta all'esercizio, che ha dotato il Paese di una fitta rete di sale di proiezione che copre ormai quasi interamente il territorio nazionale: rimangono scoperti ancora 2000 piccoli comuni delle aree più depresse.

I progressi della tecnica e le crescenti esigenze del pubblico costringono l'esercizio a continui rinnovamenti.

Questa situazione è particolarmente onerosa per il piccolo esercizio, che ha coraggiosamente portato con grandi alee e spesso con forti perdite, lo spettacolo cinematografico nei centri più modesti e più sperduti, concorrendo efficacemente alla elevazione culturale delle loro popolazioni.

Lo Stato deve, perciò, preoccuparsi particolarmente del prezioso servizio che il piccolo esercizio cinematografico gli rende e deve assicurargli le possibilità di vita.

In altra sede potrà essere riesaminato il trattamento fiscale per conciliare equamente i diritti dell'Erario con le capacità contributive del piccolo esercizio in relazione anche alla diffusione degli spettacoli televisivi.

Le condizioni di noleggio e quelle di trasporto dei film per il piccolo esercizio dovranno, pure, essere riesaminate per far cessare l'assurdo attuale di molti casi nei quali l'importo di questi oneri è superiore, da solo, all'introito dello spettacolo lasciando a carico dell'esercente i diritti erariali e le spese di gestione della sala.

Il dovere nazionale di far partecipare, secondo le possibilità, tutti i cittadini al progresso civile ed il particolare interesse del nostro Paese di evitare l'abbandono delle campagne, che possono offrire ancora condizioni remunerative del lavoro dei contadini, impongono i provvedimenti che il piccolo esercizio chiede da tempo e pienamente merita.

Con il presente disegno di legge si dà ad esso un primo aiuto.

Il fondo per il credito cinematografico, riservato ora alla produzione, viene in parte posto a disposizione del piccolo esercizio per due scopi: l'attrezzatura delle sale dei piccoli cinema nei comuni, che ne sono ancora sprovvisti, ed il rinnovamento degli impianti di quelli già esistenti.

f) Il miglioramento qualitativo dei film esige una preparazione tecnica e culturale sempre maggiore del personale cinematografico.

Lo Stato possiede una scuola specializzata, il Centro sperimentale per la cinematografia, più noto all'Estero che in Italia, che ha già procurato alla cinematografia nazionale degli elementi che l'hanno veramente onorata.

Consapevole delle sue responsabilità, il Centro assolverà certamente i suoi compiti di formazione di nuove esperte leve per la nostra produzione.

Per incoraggiare e sostenere questa delicata ed indispensabile opera il presente dise-

gno di legge propone la assunzione obbligatoria, nella lavorazione dei film per i quali si chiede l'ammissione ai benefici di legge, di almeno un diplomato del Centro sperimentale di cinematografia e lo stanziamento a favore dello stesso di un contributo annuo fino all'ammontare di cento milioni di lire.

g) L'innovazione più importante, per il suo alto significato ideale, del presente disegno di legge, è costituita dalle norme che mirano a favorire la diffusione e la produzione di film adatti alla gioventù.

Con il suo progressivo, immenso sviluppo, il cinema costituisce in misura di gran lunga più vasta di qualsiasi altra forma spettacolare, il fenomeno culturale più importante e più efficace del mondo contemporaneo. Il cinema, oggi, raggiunge ed investe con le sue immagini e la immediatezza delle sue suggestioni milioni e milioni di individui, dai centri più progrediti alle zone più arretrate.

Nella sua diffusione universale e nella sua potente influenza, il cinema può, quindi, essere fattore di benefici incommensurabili ma anche di incommensurabili danni.

Gli effetti negativi sono stati purtroppo tante volte tragici, specie nei riguardi della gioventù.

Il pericolo è da tempo segnalato dalle famiglie, dalla scuola e dalla Chiesa. Esso è confermato da medici, da psicologi e da criminalisti: da tutti sono invocate norme che difendano maggiormente la gioventù dal male che può derivarle dalla cinematografia.

Tutti gli stati civili, doverosamente preoccupati della sanità spirituale e morale delle giovani generazioni, hanno adottato provvedimenti cautelativi in materia.

Da noi l'articolo 78 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prescrive la revisione dei film e la pubblica segnalazione degli spettacoli cinematografici ai quali possono assistere i fanciulli e gli adolescenti. Da più parti, giustamente, è stata messa in rilievo la insufficienza di tale disposizione. Essa, che è di portata puramente negativa, deve essere integrata da altre che abbiano valore positivo.

Numerose proposte di legge sono state presentate in merito nelle precedenti e nella presente legislatura.

Il Governo, sensibile a questa profonda aspirazione degli ambienti più responsabili della pubblica opinione, propone con il presente disegno di legge alcune provvidenze che spera gioveranno allo scopo di ottenere una produzione cinematografica adatta per la gioventù.

Gli articoli 1 e 17 dispongono, infatti, che all'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia della gioventù ed all'attribuzione della qualifica di film adatto per la gioventù, partecipino con gli altri membri della Commissione consultiva e della Commissione tecnica, educatori e rappresentanti delle famiglie.

L' esercente che proietta film nazionali adatti per la gioventù avrà diritto ad un contributo complessivo del 40 per cento dei diritti erariali introitati per i film stessi.

Gli impianti e gli arredamenti di sale destinate particolarmente alla proiezione di film adatti per la gioventù saranno favoriti con facilitazioni di credito.

Con queste disposizioni, ora possibili, che pur non corrispondono ancora pienamente alle esigenze di questa importantissima materia l'Italia si metterà all'avanguardia nella tutela legislativa della cinematografia per la gioventù.

Spetterà ai creatori ed ai produttori nazionali di valersi delle nuove norme per conquistare al più presto anche in questo campo l'altissima posizione che essi seppero raggiungere nella cinematografia per adulti.

Compiuta la rassegna delle caratteristiche fondamentali delle nuove discipline, si illustrano, di seguito, le varie disposizioni.

* * *

1. — NAZIONALITÀ DEL FILM E USO DEL MATERIALE DI REPERTORIO.

L'articolo 6 del disegno di legge disciplina la produzione all'estero di film a lungo metraggio e cortometraggi a carattere documentario ideati da italiani e realizzati con personale italiano.

La deroga alle norme vigenti in esso contemplata è concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La nuova norma mira ad un maggiore potenziamento produttivo del film italiano ed alla sua espansione commerciale: è da prevedere, infatti, che, per lo meno, nei Paesi in cui sia stato prodotto, il film potrà essere maggiormente sfruttato.

L'articolo 7 del disegno di legge stabilisce che non saranno più consentite deroghe per il materiale di repertorio oltre la misura massima dell'8 per cento e ciò allo scopo di evitare il moltiplicarsi di film a carattere più o meno retrospettivo i quali, per il minimo impegno che richiedono, non meritano l'aiuto statale.

L'accertamento al fine di cui sopra dei requisiti tecnici dei film è fatto da una Com-

missione di tre esperti la quale esprimerà un parere sulla attrezzatura degli stabilimenti e sulle deroghe chieste dai produttori.

2. — LUNGOMETRAGGI NAZIONALI.

I contributi statali per i lungometraggi sono commisurati nella legge vigente a due diverse aliquote dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i film sono proiettati, per la durata di anni cinque dalla loro prima proiezione in pubblico: quella del 10 per cento è attribuita a tutti i film a lungo metraggio ammessi alla programmazione obbligatoria; l'altra dell'8 per cento supplementare è concessa ai film riconosciuti di particolare valore artistico dal Comitato tecnico per la cinematografia.

In pratica essendo risultato insufficiente il contributo base del 10 per cento venne concesso con larghezza quello ulteriore dell'8 per cento.

L'accertamento delle qualità artistiche dei film ai fini dell'applicazione della aliquota maggiore ha quindi dovuto cedere il passo ad altre esigenze.

Le nuove norme eliminano questi inconvenienti fissando un contributo unico del 14 per cento per il periodo di quattro anni per tutti i lungometraggi ammessi alla programmazione.

Non è però stato trascurato l'incentivo al miglioramento della qualità.

L'articolo 12 del disegno istituisce, infatti, i premi da assegnare ai film migliori: ne vengono proposti 15 da lire 35.000.000 ciascuno, suddivisi per 30 milioni al produttore e per 5 milioni tra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista e l'operatore.

L'aggiudicazione dei premi sarà fatta da una apposita Commissione di cinque esponenti della cultura, dell'arte e del lavoro cinematografici.

A sostegno del film nazionale, il quale a differenza della potente concorrenza estera non ottiene, di norma, il ricupero delle spese di produzione sul mercato interno, è stato aumentato da 2,5 a 5,5 milioni il versamento dovuto per la concessione del nulla osta ai film stranieri ed è stata prolungata da 80 a 100 giorni la programmazione obbligatoria dei film nazionali.

All'esercente cinema che proietta, oltre i complementi di programma, film nazionali, lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria viene corrisposto l'abbuono dei diritti erariali, nella misura del 18 per cento,

per la durata di sei anni. Con questa provvidenza si dà, indirettamente, un ulteriore aiuto al lungometraggio nazionale, dando nel contempo un equo compenso agli esercenti per gli obblighi di programmazione a loro carico.

3. — CORTOMETRAGGI.

Al fine di conservare ai cortometraggi (documentari) il loro efficace compito di alimentazione dei quadri tecnici ed artistici della nostra cinematografia e di divulgazione della cultura e nello stesso tempo di ridurre l'attuale eccessivo onere pubblico a loro riguardo si propone:

a) l'abolizione del contributo diretto commisurato all'introito lordo dello spettacolo in cui il cortometraggio è proiettato eliminando così le sperequazioni sorte nel sistema vigente;

b) l'istituzione di un adeguato numero di premi di qualità, 80 per i cortometraggi a colori, 40 per quelli bianco e nero, da assegnare ai migliori prodotti di ogni anno.

I premi dovranno essere, ai fini della legge, assegnati soltanto agli effettivi produttori dei film.

I cortometraggi nazionali dovranno essere programmati nei nostri cinema per la durata minima di 180 giorni per anno.

A compenso di questa programmazione obbligatoria è concesso agli esercenti l'abbuono del 2 per cento dei diritti erariali.

4. — ATTUALITÀ.

Il contributo statale per l'attualità viene equamente ridotto dal 3 all'1,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui essa è proiettata e ciò per la durata di cinque mesi: anche per l'attualità è prevista la programmazione obbligatoria per almeno 180 giorni alternati per ogni anno.

Le attualità di lunghezza superiore ai 2.000 metri, concernenti avvenimenti di eccezionale importanza possono ottenere il contributo del 14 per cento, fissato per i lungometraggi limitatamente però alla durata di cinque mesi.

5. — PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DEL FILM NAZIONALE AI BENEFICI DI LEGGE.

L'articolo 14 apporta delle innovazioni nel sistema per l'ammissione dei film ai benefici di legge.

Allo scopo di snellire la procedura e, soprattutto, di assicurare la più obbiettiva

valutazione dell'idoneità dei film ai fini della programmazione obbligatoria e delle conseguenti provvidenze di legge è stato sostituito il Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge vigente, con un Comitato ristretto di tre esperti da scegliersi tra qualificati esponenti dell'arte, della cultura e del lavoro cinematografico.

La scelta potrà cadere anche su appartenenti alle diverse categorie professionali quando posseggano i necessari requisiti di competenza e diano garanzie di obiettività per la valutazione tecnico-artistica e culturale dei film.

Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è dato ricorso ad una Commissione anch'essa più ridotta di quella di secondo grado contemplata nell'articolo 5 della legge vigente, della quale fanno parte tre esperti scelti con i criteri sovraesposti.

La decisione di questo organo ha carattere di provvedimento definitivo.

6. — OBBLIGHI NELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO.

La programmazione obbligatoria del film nazionale lungometraggio viene aumentata da 20 a 25 giorni per trimestre.

Viene attuata così una delle difese più importanti della produzione nazionale, illustrate nelle pagine precedenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica la durata della programmazione obbligatoria potrà essere variata, anno per anno, in rapporto alla qualità ed alla quantità della produzione nazionale.

I film vietati ai minori di 16 anni e quelli qualificati adatti per la gioventù dovranno essere segnalati dagli esercenti al pubblico nel modo più visibile, su ogni manifesto, specie nelle biglietterie delle sale ed all'ingresso delle stesse.

Durante gli spettacoli nei quali vengono proiettati film adatti per la gioventù tutti i complementi degli stessi e le presentazioni di film di imminente programmazione dovranno essere anch'essi adatti per la gioventù.

Negli spettacoli normali deve essere chiaramente segnalato il divieto per i minori di 16 anni nella presentazione dei film di imminente programmazione per i quali esso è prescritto.

Altre norme completano la disciplina dell'esercizio cinematografico.

Con disposizione equitativa è stata qualificata industriale ad ogni effetto tributario

l'energia elettrica consumata nella alimentazione degli impianti di proiezione, in analogia al disposto dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1941, n. 736, concernente l'energia consumata nei teatri.

7. — CREDITO CINEMATOGRAFICO.

Nel 1949 i 48 film nazionali prodotti nell'anno precedente stavano per essere sommersi sul nostro mercato dalla valanga degli 850 film esteri importati in quell'anno.

Per difendere la nostra produzione venne emanata la legge 26 luglio 1949, n. 448, con la quale venne subordinato il nulla osta per la programmazione dei film esteri al versamento della somma di lire 2.500.000 al credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro.

Il fondo costituito da questi versamenti è stato utilizzato per finanziare la nostra produzione.

Le attuali esigenze difensive della nostra cinematografia impongono di elevare la somma da versarsi per i film stranieri da 2,5 a 5,5 milioni: il fondo continuerà a servire per finanziare la produzione nazionale: una parte di esso sarà, però, devoluta al finanziamento del piccolo esercizio per gli scopi illustrati nelle pagine precedenti.

8. — DISCIPLINA NEL NOLEGGIO DEI FILM.

L'articolo 24 del presente disegno di legge modifica il testo dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448, ammettendo l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella regolamentazione del noleggio dei film solo in difetto di accordo tra le organizzazioni di categoria interessate, e cioè nei limiti compatibili con il principio della libertà dell'iniziativa economica privata.

Nella disciplina del noleggio dovranno essere sempre tenute presenti le particolari esigenze del piccolo esercizio.

* * *

Infine con l'articolo 1 del presente disegno di legge la Commissione consultiva per la cinematografia viene opportunamente integrata con i rappresentanti dell'arte, della cultura e delle altre Amministrazioni interessate.

Con l'articolo 16, poi, viene proposto per la Regione Sarda un decentramento in materia di pareri per la concessione di nulla osta all'apertura di nuove sale cinematografiche, parallelamente al decentramento dei

relativi poteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri già attuato ai sensi e nei limiti dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250.

9. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

L'articolo 28 contiene delle disposizioni transitorie per effetto delle quali i lungometraggi e le attualità proiettati in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, continueranno a godere delle provvidenze stabilite dalle norme già vigenti.

In relazione alle profonde innovazioni nella disciplina per i cortometraggi ed alla necessità di ovviare equamente agli inconvenienti dell'applicazione delle disposizioni vigenti a loro riguardo, che hanno imposto le nuove norme, lo stesso articolo 28 prevede per i cortometraggi due distinti provvedimenti transitori: con uno di essi viene disciplinata nei primi tre anni di applicazione della nuova legge la programmazione dei cortometraggi di vecchia produzione, in modo da regolare la coesistenza fra questi e i cortometraggi di nuova produzione; con il secondo viene limitato a determinate cifre mas-

sime l'ammontare dei contributi per i cortometraggi di vecchia produzione, tenendo presenti ovvie ragioni di giustizia e di equità.

L'articolo 27 concede delega al Governo per il coordinamento del testo unico delle vigenti disposizioni regolanti la cinematografia.

Per assicurare infine la continuità e la necessaria sollecitudine nell'esame, da parte del Comitato tecnico e della Commissione di secondo grado, dei film nazionali regolati dalle disposizioni in vigore, viene disposto, con le norme contenute negli ultimi comma dell'articolo 28, che, nel caso di assenza o di impedimento del Direttore generale dello spettacolo e del funzionario di gruppo A (articolo 4, 3° comma, legge 29 dicembre 1949, n. 958), nonché del Sottosegretario di Stato, i citati organi collegiali possono essere rispettivamente presieduti dal funzionario supplente e dall'esperto designato dal Consiglio Superiore delle belle arti.

Il governo confida che il Parlamento vorrà approvare il presente disegno di legge che è stato predisposto con il più profondo impegno per difendere nel modo più efficiente gli interessi della cinematografia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *c)* ed *h)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sono così modificate:

« *c)* da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: dell'interno, della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero;

« *h)* da cinque rappresentanti dell'arte e della cultura designati: uno dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici; uno dalla Federazione nazionale della stampa italiana; uno dalla Società italiana autori ed editori; due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti fra gli autori (soggettisti, sceneggiatori, scrittori, registi e musicisti) di chiara fama ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, sono designati dalle rispettive Organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. — « Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione Consultiva per la Cinematografia è integrata:

- 1°) da un direttore didattico;
- 2°) da un capo di Istituto di istruzione media;
- 3°) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- 4°) da un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;
- 5°) da un padre di famiglia designato dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
- 6°) da una madre di famiglia designata dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.

Si applica la disposizione dell'articolo 2, ultimo comma ».

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tre Comitati ciascuno

composto di tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, scelti tra gli esponenti dell'arte della cultura e del lavoro cinematografico.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti i Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore all'ottavo della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ».

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione tecnica nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da tre esperti in materia cinematografica scelti tra gli esponenti dell'arte della cultura e del lavoro cinematografico;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al VI della Direzione generale dello spettacolo che esercita anche le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

Per ogni membro di cui alle categorie *c)*, *d)*, *e)* è nominato un supplente.

I membri di cui alla lettera *c)* durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

ART. 5.

Tra il 1° e il 2° comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma:

« Ai fini della ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione — mediante fidejussioni bancarie o altre garanzie idonee — di possedere mezzi finanziari in misura non inferiore al quarto del costo preventivato del film ».

ART. 6.

Le lettere *b*) e *c*) del 1° comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sono così modificate:

« *b*) Che gli elementi tecnico-artistici qualificati (regista, aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista) siano almeno per due terzi italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegato nel film, sia almeno per tre quarti italiano, in esso compreso un elemento tecnico artistico diplomato dal Centro sperimentale per la cinematografia ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il lungo e cortometraggio a carattere documentario, se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato in tutto o in parte all'estero, è considerato nazionale purché sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentita la Commissione consultiva per la cinematografia ».

A tal fine, i produttori nazionali sono tenuti a presentare — a pena di decadenza dalle provvidenze previste dalla presente legge — documentata istanza di autorizzazione almeno 45 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film allegando il soggetto, il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione del film, gli eventuali contratti con imprese estere compartecipanti nonché l'elenco del personale tecnico ed artistico ».

ART. 7.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale a lungo e corto metraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima dei film nazionali, ai fini della loro ammissione al beneficio delle provvidenze governative, si considera il materiale scenico

appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione dei film stessi; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio purché tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film.

La stampa delle copie positive del film nazionale deve essere effettuata in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia.

Gli accertamenti tecnici di cui al 1° 2° e 4° comma del presente articolo sono effettuati da una apposita Commissione composta di tre esperti, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

ART. 8.

L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Il produttore del film nazionale, all'atto della presentazione della istanza di ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere i relativi documenti giustificativi.

Del provvedimento di ammissione o di esclusione dalle provvidenze di legge è fatta menzione sul nulla osta di proiezione in pubblico ».

ART. 9.

L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che venga presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo pari al 14 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in partiti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga

proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio o a film lungometraggio non nazionale il contributo è ridotto alla metà.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non ai 1.200 metri, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo ed alle condizioni di cui ai commi precedenti.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri può essere ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo purché la realizzazione di esso sia stata preventivamente autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti tra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno 15 giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono; ed un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire cinquecento milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente, all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti.

Agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettano, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per un

periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato «adatto per la gioventù» ed ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma anch'essi «adatti per la gioventù», l'abbuono di cui al comma precedente è elevato al 40 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. La qualifica di «adatto per la gioventù» deve risultare dal nulla osta di proiezione in pubblico rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

ART. 10.

L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione della presente legge s'intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

S'intende per film di attualità quello non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica.

Agli esercenti sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio, un solo film nazionale cortometraggio, ammesso al beneficio della programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 20-bis, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio. L'esercente cinema è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 180 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà erogato per un periodo non superiore ai due terzi delle

giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all' esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli della giornata e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni nelle sale cinematografiche del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria devono essere annotate di volta in volta a cura dell' esercente su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo pari all'1,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2000 metri il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di 5 mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto ai sensi delle vigenti norme di legge, dalla Società italiana autori ed editori ».

ART. 11.

L'articolo 16 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Se in uno stesso spettacolo sono programmati con il film lungometraggio più film nazionali di attualità. l'introito lordo

dello spettacolo ai fini della determinazione del contributo viene suddiviso in parti uguali tra le attualità programmate ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente articolo:

ART. 17-*bis*. — « Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere all'assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi 15 premi da lire 35.000.000. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 30.000.000 al produttore, lire 5.000.000 da ripartirsi in parti uguali tra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista e l'operatore;

b) per cortometraggi a colori 80 premi da lire 6.000.000 ciascuno e per cortometraggi in bianco e nero 40 premi da lire 3.000.000 ciascuno, da attribuire al produttore.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni, nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, una per lungometraggi, l'altra per cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero.

Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti tra gli esponenti della cultura, dell'arte e del lavoro cinematografico ed elegge tra i suoi componenti il proprio presidente. Chi abbia fatto parte di una delle dette Commissioni non può far parte per i due anni successivi delle Commissioni stesse.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale all'assegnazione di ulteriori premi di lire 6.000.000 ai cortometraggi a colori.

Il pagamento dei premi ai cortometraggi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato programmato ai sensi della presente legge in almeno 200 sale cinematografiche.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sopraindicate sono assolte da un funzionario della Direzione generale dello spettacolo ».

ART. 13.

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge e di precedenti disposizioni e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere per i locali ad attività continuativa tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai commi precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali a lungometraggio nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono inoltre tenuti a programmare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni dell'anno, film nazionali cortometraggi e per altrettanti giorni film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui il film lungometraggio è proiettato con l'aggiunta dell'avanspettacolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

L'esercente la sala cinematografica in cui si proietti un film « adatto per la gioventù » o « vietato ai minori degli anni sedici », deve pubblicarne l'avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

In ogni caso l'avviso deve essere esposto nella biglietteria della sala ed all'ingresso di essa. Il divieto per i minori degli anni sedici

dovrà inoltre risultare anche nella presentazione dei film di imminente programmazione.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio e quello di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al settimo, ottavo e decimo comma del presente articolo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 20 della presente legge ».

ART. 14.

Dopo l'articolo 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 20-bis. — « I film nazionali lungometraggio, cortometraggio e di attualità rispondenti alle prescrizioni della presente legge sono ammessi, sentito il parere del Comitato di esperti di cui all'articolo 4, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è dato ricorso alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 5 nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo ».

ART. 15.

Dopo l'articolo 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 21-bis. — « L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico per la proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale ».

ART. 16.

Dopo l'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 25-*bis*. — « Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione Sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24 della presente legge, il parere di cui all'articolo precedente è dato da una Commissione composta:

1°) dal rappresentante del Governo nella Regione Sarda, presidente;

2°) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;

3°) da un rappresentante della Regione;

4°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

5°) da un rappresentante dei produttori di film;

6°) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

7°) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

8°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

9°) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

I membri di cui al n. 9 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2.

I membri indicati nei numeri 4, 5, 6, 7 ed 8 sono designati dalle rispettive Organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

ART. 17.

Dopo l'articolo 27 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente articolo:

ART. 27-*bis*. — « La qualifica di film « adatto per la gioventù » è attribuita, previo

parere della Commissione di cui all'articolo 5 integrata:

- a) da un direttore didattico;
- b) da un capo di Istituto di istruzione media;
- c) da un docente universitario di pedagogia o psicologia, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) da un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;
- e) da un padre di famiglia designato dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
- f) da una madre di famiglia designata dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

I membri di cui al presente articolo sono nominati con le stesse modalità stabilite per gli altri componenti ».

ART. 18.

Il primo alinea del primo comma dell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955 1956 è istituito un fondo di un miliardo di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 ».

ART. 19.

L'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Il produttore del film nazionale, ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnarne gratuitamente copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia ».

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

Tale onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia non può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni, prima che siano trascorsi dieci anni dalla prima visione, e limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

ART. 20.

Dopo l'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 33-bis. — « Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, copia nuova del film stesso per proiezioni in manifestazioni nazionali ed internazionali, in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri. »

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere ».

ART. 21.

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1960 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai 1000 metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 5.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono ».

ART. 22.

L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il Credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli e alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Dalla somma di lire 5.500.000 versata a norma dell'articolo 1 sarà accantonata la cifra di lire 4.500.000 per ciascun buono che sarà destinata alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale e per la sua distribuzione ed esportazione.

La rimanente somma di un milione sarà destinata ai finanziamenti per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù » e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria ».

ART. 23.

L'articolo 4 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Il tasso d'interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del quattro per cento in ragione d'anno ».

ART. 24.

Il testo dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le Organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti ».

ART. 25.

I buoni di lire 5.500.000 di cui al precedente articolo 21 emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati trascorsi sette anni dalla data del rilascio ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalità previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448.

ART. 26.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto per l'esercizio 1955-56 a carico del capitolo 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento e per l'esercizio 1956-57 a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dalla attuazione della presente legge.

ART. 27.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme sulla cinematografia contenute nella legge medesima, nei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 3 maggio 1948, n. 534, e nelle leggi 16 maggio 1947, n. 379, 26 luglio 1949, n. 448, e 29 dicembre 1949, n. 958.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.

Nei riguardi dei film nazionali lungometraggi e di attualità presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata o venga effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

Nei riguardi dei film nazionali cortometraggi presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge si applicano, salvo quanto disposto nei seguenti comma, le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata o venga effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

I contributi statali da erogarsi sugli incassi successivi al 31 dicembre 1955 ai produttori dei film nazionali cortometraggi indicati nel comma precedente non potranno comunque superare, tenuto conto delle precedenti liquidazioni, le cifre massime di otto milioni per i cortometraggi ammessi al contributo del 3 per cento e di 16 milioni e mezzo per i cortometraggi ammessi ai contributi del 3 per cento e del 2 per cento previsti dall'articolo 15, terzo e quinto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successiva proroga.

Per la prima applicazione della presente legge la programmazione obbligatoria dei cortometraggi, prevista nell'articolo 13 (ex articolo 18 della legge 29 dicembre 1949,

n. 958) in 180 giorni all'anno, è regolata nel modo seguente:

a) nei primi sei mesi di applicazione della presente legge i 90 giorni di programmazione obbligatoria sono riservati esclusivamente a cortometraggi ammessi a tale provvidenza in base alle disposizioni già in vigore;

b) nei successivi due anni sono riservati 90 giorni all'anno ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni già in vigore, ed i rimanenti 90 giorni annui ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alla presente legge;

c) nei sei mesi successivi sono riservati 45 giorni ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti disposizioni, e 45 a quelli ammessi a tale provvidenza ai sensi della presente legge.

Allo scadere di quest'ultimo termine i 180 giorni di programmazione obbligatoria saranno riservati esclusivamente ai cortometraggi ammessi alla programmazione stessa a termini della presente legge.

Il Comitato tecnico per la cinematografia e la Commissione di secondo grado cesseranno dalle loro funzioni non appena esaurito l'esame dei film di cui al presente articolo.

La presidenza del Comitato tecnico può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Direttore generale dello spettacolo, oltre che dal funzionario di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, anche dal membro supplente.

La presidenza della Commissione di secondo grado può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, dall'esperto designato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

ART. 29.

La prima assegnazione dei premi previsti dall'articolo 12 della presente legge avrà luogo per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio 1956 fino al 30 giugno 1956.

Per tale periodo saranno attribuiti secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 12 otto premi ai film lungometraggi, quaranta premi ai cortometraggi a colori e venti premi ai cortometraggi in bianco e nero.

ART. 30.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636, è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento del Centro viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non eccedente le lire cento milioni in relazione alle effettive necessità della gestione e prelevate dal fondo di un miliardo di cui all'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 ».

ART. 31.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956.